

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 124

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

BRANDI

PER CONCORSO NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 110 E 595 DEL CODICE PENALE IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 (DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

il 3 agosto 1965

*Estinte per amnistia d
12 aprile 67*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 30 luglio 1965.

L'onorevole Brandi Lucio è stato querelato da Pugliese La Corte Raffaele e Pugliese La Corte Antonio per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Lagonegro con gli atti del procedimento (fascicolo n. 96/965 della Procura di Lagonegro).

*Il Ministro
REALE.*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Lagonegro, 20 aprile 1965.

A seguito di querela presentata il 23 maggio 1964 da Pugliese La Corte Raffaele al Pretore di Sapri ed il 24 maggio 1964 da Pugliese La Corte Antonio al Comando stazione carabinieri di Vibonati, con le quali si chiedeva la

punizione dei responsabili della compilazione ed affissione di un manifesto a contenuto diffamatorio (cfr. fol. 11), fatto affiggere a cura della Federazione del P.S.D.I., dopo le indagini da parte dei carabinieri di Sapri, si apriva procedimento penale contro l'onorevole Lucio Brandi da Sapri e signori Polito Pompeo e Gerbasi Fausto; il primo per avere redatto il manifesto, e gli altri due per averne curata l'affissione collaborando col predetto onorevole. Il segretario della Federazione del P.S.D.I. di Salerno, infatti, asseriva che il manifesto era stato compilato dall'onorevole Brandi, deputato del Salernitano per il P.S.D.I., e quest'ultimo confermava tale assunto.

Ora, poiché, per la sua qualità di membro della Camera dei deputati, occorre l'autorizzazione per sottoporre l'onorevole Brandi a procedimento penale, si rimettono in copia gli atti del procedimento che lo riguardano per il più a praticarsi, essendosi ordinato lo stralcio di detti atti da quelli formanti il fascicolo, riguardante gli altri due imputati che sono stati rinviati a giudizio in data 8 aprile 1965.

*Il Sostituto Procuratore
della Repubblica*

CAPPELLI.

PAGINA BIANCA